



COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

***COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ***

Numero 20 Data 30-07-15

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:00 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

In corso di seduta di Prima convocazione, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, prima di passare alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano all'appello nominale:

TIBERII MANUELE	P	DI BARTOLOMEO MIRKO	P
BORDELLETTI TOBIA TONINO	P	QUARANTA FEDERICO	P
FRALE GESIDIO	P	DI BARTOLOMEO GIUSEPPE	P
TIBERII GIOVANNI	P	D'ALBERTO ALBERTO	A
TULLII SIMONE	P	DI FILIPPO MORANO	P
DI FILIPPO ROSSELLA	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare. Assume la presidenza il Signor TIBERII MANUELE in qualità di SINDACO

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA SERENA TAGLIERI
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta é .

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione é stato espresso, a norma dell'art. 49 - Comma 1, del Dec. Lgv. n. 267/2000.

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
per quanto di competenza.

Il responsabile del servizio

f.to DR. BONOMO DOMENICO

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
per quanto di competenza.

Il responsabile del Servizio Finanziario

f.to DR. BONOMO DOMENICO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013);

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»;

Atteso che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l'approvazione delle aliquote TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che ulteriormente differisce dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di cui all'art. 151 suindicato al 31 luglio 2014;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 che ulteriormente differisce dal 31 luglio 2014 al 30 settembre 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone:

«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

Visto l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, che, tra le altre cose, stabilisce l'invio dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998;

Vista la deliberazione di C.C. n. 18 del 30.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si modifica il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 19, in data 06/09/2014;

Visto che con l'art. 25 del regolamento Comunale dell'imposta unica comunale (IUC) sono individuati i servizi indivisibili alla cui copertura concorre la TASI;

Ritenuto di poter provvedere con la presente deliberazione a specificare i costi dei servizi indivisibili del richiamato art. 25 del regolamento Comunale dell'imposta unica comunale (IUC) come di seguito indicati:

N.	SERVIZIO INDIVISIBILE	COSTI €
1	Pubblica Illuminazione	60.100,00
2	Verde Pubblico	1.500,00
3	Strade manutenzione ordinaria	83.000,00
4	Cimiteri	10.000,00
5	Polizia Locale	67.472,77

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Dichiarata aperta la discussione relazionale l'assessore Bordelletti che dà lettura delle aliquote stabilite e delle riduzioni apportate rispetto alla tariffazione dell'anno precedente.

Interviene il consigliere Di Bartolomeo G. il quale chiede da quali fattori sia scaturito il risparmio dei costi Tasi limitatamente alla pubblica illuminazione con un risparmio rispetto all'anno precedente di Circa 40.000 € (nuovo fornitore. Impianti a risparmio energetico). Nutre gli stessi dubbi espressi in merito alla determinazione dei costi per quanto riguarda la TARI, sovradimensionamento per l'anno 2014 e sottodimensionamento per l'annualità 2015. Anche su tali determinazioni provvederà a richiedere esatta certificazione dall'organo di revisione.. Non comprende inoltre i minori costi per la manutenzione delle strade e dei cimiteri in quanto si riscontra uno scarso stato del patrimonio viario comunale e dei cimiteri. Esprime infine condivisione sulla maggiore tassazione a carico dei fabbricati di categoria D rispetto ai cittadini e ricorda l'intervento espresso in questo senso nell'approvazione delle tariffe per l'anno precedente. Anticipa voto contrario con la precisazione però già espressa nella discussione sulla proposta TARI di condivisione per la riduzione dei costi a carico dei concittadini.

Replica il Sindaco sottolineando che la riduzione dei costi discende dal lavoro e dall'impegno di questa amministrazione con il cambio del gestore per la pubblica illuminazione, con i rimborsi dell'eneI per le calamità naturali del marzo scorso e quanto alla manutenzione delle strade riconosce il grande impegno dell'assessore Frale e dei dipendenti e contesta la rappresentazione della realtà del Consigliere Di Bartolomeo in quanto il territorio del Comune di Colledara è ben mantenuto.

Interviene il Consigliere Tullii per ricordare al Consigliere Di Bartolomeo G le condizioni in cui versava il territorio Comunale nella passata gestione amministrativa. In particolare fa riferimento alle slides mostrate in campagna elettorale dei cimiteri ricolmi di rifiuti e ingombranti.

Interviene il Cons. Frale che tiene a precisare al Consigliere Di Bartolomeo G. come le accuse debbano essere fondate su circostanze reali e non pretestuose. Ringrazia i dipendenti e i lavoratori LSU per l'impegno svolto nel mantenere il comune di Colledara in ottime condizioni, dato che trova riscontro da parte di tutti i cittadini.

Chiusa la discussione

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente: presenti n.10, votanti n.10, astenuti n.0, voti favorevoli n. 8, voti contrari n 2 (Di Bartolomeo G. – Di Filippo M.)

DELIBERA

1) di fissare per l'anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1,8
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze con presenza nel nucleo familiare di soggetti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92 ed indennità di accompagnamento con dimora abituale e residenza c/o l'immobile stesso ; per usufruire dell'aliquota ridotta è necessario presentare dovuta richiesta e documentazione sanitaria attestante il possesso dei requisiti entro il 31/12/2014	1
3	Terreni edificabili.....	1
4	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria A1, A8, A9.....	---
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale.....	1
6	Fabbricati inagibili, a seguito del sisma Abruzzo 2009, con esito B, C, E, F a seguito di sopralluogo da parte della Protezione Civile	---
7	Immobili di categoria "D".....	1,5

2) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

3) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998; con separata votazione dal seguente esito: presenti n.10, votanti n.10, astenuti n.0, voti favorevoli n. 8, voti contrari n 2 (Di Bartolomeo G. – Di Filippo M.)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.LGs 267/2000, vista l'urgenza derivante dai termini di legge.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Taglieri Serena

IL PRESIDENTE
f.to TIBERII MANUELE

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 - Comma 4[^]-Dec. Lgv. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to DR. BONOMO DOMENICO

Colledara, li *****

Pubb. n. 462

10 3 AGO. 2015
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n° 69).

IL MESSO COMUNALE
f.to Polisini Franco

La presente delibera, unitamente agli allegati composti da n. __ fogli e n. __ facciate e considerati parte integrante della medesima, é copia conforme all'originale esistente presso questo ufficio da servire per uso amministrativo.

li,

30 LUG. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Taglieri Serena

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO AI SENSI ART. 134 - COMMA 3 DEL DEC. LGV. N. 267/2000;

[] ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 3, ART.134, DEC.LGV. N. 267/2000.
[] ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, DEC.LGV. N. 267/2000.

Colledara, li

30 LUG. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Taglieri Serena